

## ACCERTAMENTO

---

### **Al via l'analisi del rischio evasione per le società**

di Viviana Grippo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **Provvedimento 31.08.2018** con il quale ha dato il via, in attuazione dell'[articolo 11, comma 4, D.L. 201/2011](#), alla sperimentazione di una procedura di **analisi del rischio di evasione per le società** con l'utilizzo delle informazioni comunicate all'**Archivio dei rapporti finanziari**.

Va preliminarmente ricordato che il **D.L. 201/2011** (c.d. “**decreto Salva Italia**”) ha previsto, all'[articolo 11, comma 2](#), l’obbligo per gli **operatori finanziari** (intesi come banche, società Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario, così come dettagliati nel **Provvedimento 20.6.2012**) di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che interessano i rapporti di ogni genere da esse intrattenuti. In particolare i dati, da comunicarsi con **periodicità mensile o annuale** entro il mese successivo all'apertura o cessazione del rapporto o al massimo entro il 15.2 dell'anno successivo a quello cui le informazioni si riferiscono sono, tra gli altri, i seguenti:

- **dati identificativi del rapporto,**
- **saldo iniziale e finale del rapporto** relativamente all'anno della comunicazione,
- **movimentazioni su base annua** per ogni tipologia di rapporto,
- **giacenza media annua** relativa ai rapporti di deposito e di c/c bancari e postali e rapporti assimilati.

Ora, con il provvedimento agostano, l'**Agenzia delle Entrate comunica che** la stessa provvederà ad una analisi del rischio di evasione per le **società di persone** e le **società di capitali** basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'**Archivio dei rapporti finanziari** e degli altri elementi presenti in **Anagrafe tributaria**.

In particolare, prosegue l'Agenzia, verranno individuate le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando nell'archivio movimenti in accredito:

- **non sia stata presentata** per l'anno di imposta 2016 la **dichiarazione** ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva ovvero,
- **sia stata presentata** la **dichiarazione** ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva priva di dati contabili significativi (ovvero dichiarazione presentata ma non compilata).

I soggetti così individuati “potranno” divenire oggetto di ordinari controlli.

Una volta definita la **lista delle società di persone e di capitali “a rischio”** la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate segnalerà alle Direzioni Regionali o Provinciali l’elenco di competenza comunicando al contempo per ogni posizione:

- il **numero di c/c attivi**,
- il totale aggregato dei **saldi** e dei **movimenti** dei rapporti finanziari,
- gli ulteriori elementi significativi presenti in **Anagrafe tributaria**.

Saranno quindi le Direzioni Regionali o Provinciali a valutare le posizioni comunicate ai fini dell’**ordinaria attività di controllo** e a comunicare gli esiti delle attività di controllo eventualmente svolte alla Direzione Centrale.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D’IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)